

Civile Ord. Sez. 2 Num. 19249 Anno 2021

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Relatore: PICARONI ELISA

Data pubblicazione: 07/07/2021

ORDINANZA

sul ricorso 2942-2016 proposto da:

BRESIN LUCIANA, VERARDO GIANFRANCO, elettivamente domiciliati in ROMA, P.LE CLODIO, 14, presso lo studio dell'avvocato ANDREA GRAZIANI, rappresentati e difesi dagli avvocati PIETRO RAGOGNA, MANLIO CONTENTO;

- **ricorrenti** -

contro

GAIARIN SIMONETTA, ANTONIEL FERRANDA, PAJER MARIO, ANTONIEL BRUNO, GAIARIN FEDERICO, ANTONIEL NICOLO', FAVRO ANNA MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 3, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELLA TURINI, rappresentati e difesi dall'avvocato LUCA COLOMBARO;

2021

117

02

- *controricorrenti* -

nonchè contro

TONUS PIO, VERARDO ADRIANA, ZORZI LUCIANO, CAMPAGNA
LUIGI, MARINO TERESA, ANESE LUCA, CIPOLAT LAURA,
STEFANI LUCIA, DEL PIO LUOGO RITA, DEL PIO LUOGO
ERNESTO, BORTOLIN MAVI, RAPINI DAVIDE, GRAFFI ADA
TERESA;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 459/2015 della CORTE D'APPELLO
di TRIESTE, depositata il 02/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 13/01/2021 dal Consigliere Dott. ELISA
PICARONI;

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Trieste, con sentenza n. 459/2015, pubblicata il 21 luglio 2015, ha rigettato l'appello proposto da Gianfranco Verardo e Luciana Brevin avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 765 del 2012, e nei confronti di Luciano Zorzi, Pio Tonus e Adriana Verado, Luigi Campagna, Teresa Marino, Luca Anese, Laura Cipolat, Lucia Stefani, Rita Del Pio Luogo, Ernesto Del Pio Luogo, Mavi Bortolin e Davide Rapini, Bruno Antoniel, Nicolò Antoniel, Ferranda Antoniel, Mario Pajer, Anna Maria Favro, Federico Gaiarin, Simonetta Gaiarin, Ada Teresa Graffi.

1.1. Il giudizio di primo grado era stato introdotto da Gianfranco Verardo e Luciana Brevin – proprietari dell'immobile con annesso terreno sito in Pordenone (in catasto al foglio 33, mappale 275), a confine con il fiume Rio Bock – i quali avevano esercitato l'*actio negatoria servitutis* nei confronti di alcuni proprietari delle abitazioni collocate a monte del predetto fiume, lamentando che Luigi Campagna e Luca Anese avevano realizzato abusivamente una nuova condotta, che veniva utilizzata anche da altri proprietari delle abitazioni collocate lungo il lato sinistro della Via Deledda, e che sfociava sul Rio Bock attraversando il fondo degli attori.

Assunta l'abusività della condotta, gli attori avevano domandato la sua rimozione ed il ripristino dello stato dei luoghi, oltre al risarcimento dei danni.

1.2. Il Tribunale, dopo avere disposto l'integrazione del contraddittorio, rigettò sia la domanda degli attori sia le riconvenzionali di usucapione proposte da alcuni convenuti.

2. La Corte d'appello, adita dagli attori, nella contumacia di Anna Maria Favro, Federico Gaiarin, Simonetta Gaiarin e Ada Teresa Graffi, ha confermato la decisione.

2.1. La Corte territoriale ha rilevato che nessuno dei fondi di proprietà degli appellati risultava allacciato alla condotta; che il deflusso delle acque sul fondo degli appellanti, ove esistente, doveva ritenersi legittimo ai sensi dell'art. 913 cod. civ.; che non vi era prova di modificazioni incidenti sul deflusso naturale delle acque, sicché non sussistevano i presupposti dell'*actio negatoria servitutis*.

3. Gianfranco Verardo e Luciana Brevin ricorrono per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, ai quali resistono con controricorso Bruno Antoniel, Nicolò Antoniel, Ferranda Antoniel, Anna Maria Favro, Simonetta gaiarin, Federico Gaiarin. Non hanno svolto difese in questa sede Pio Tonus e Adriana Verardo, Luciano Zorzi, Mavi Bortolin e Davide Rapini, Luigi Campagna, Luca Anese, Lucia Stefani, Rita Del Pio Luogo, Ernesto Del Pio Luogo, Laura Cipolat, Teresa Marino, Ada Teresa Graffi. In prossimità della camera di consiglio i ricorrenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e nullità della sentenza, per omessa pronuncia sulla domanda di riduzione in pristino dei luoghi.

I ricorrenti contestano il ritenuto assorbimento della domanda di riduzione in pristino nel rigetto dell'*actio negatoria servitutis* sul rilievo che, anche nella prospettiva decisoria adottata dalla Corte d'appello secondo cui non vi era prova di asservimento, la condotta realizzata abusivamente insisteva sul fondo di loro proprietà, e doveva essere rimossa.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 913, 1063, 1067, 1068, 1073 cod. civ. e si contesta che, diversamente da quanto affermato dalla Corte d'appello, la realizzazione di una condotta che affiancava l'originario fossato era stata accertata dal Tribunale sulla scorta

della CTU, che ne aveva datato il posizionamento sulla base dei materiali utilizzati in un arco temporale dal 1988 al 1994 (pagg. 15 e 16 della sentenza).

A fronte di tali emergenze la Corte d'appello, non solo non aveva ritenuto sussistente l'asservimento lamentato, ma aveva introdotto il tema del deflusso naturale delle acque, che non era pertinente, così incorrendo nella erronea l'applicazione dell'art. 913 cod. civ.

3. Con il terzo motivo è denunciato omesso esame di fatti decisivi, e si lamenta che la Corte d'appello non avrebbe considerato le contestazioni formulate dagli appellanti alla ricostruzione dei luoghi contenuta nella sentenza di primo grado, avuto riguardo alla qualificazione della nuova condotta come "deviazione del fossato", e all'assenza di allacciamenti alla nuova condotta da parte dei convenuti.

4. I motivi secondo e terzo del ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per l'evidente connessione, sono fondati.

4.1. L'*actio negatoria servitutis* è stata rigettata dalla Corte d'appello sul rilievo della mancanza di allacciamenti alla nuova condotta da parte di alcuni dei proprietari dei fondi a monte, e della "irrilevanza" degli allacciamenti di alcuni altri proprietari dei fondi a monte.

Il primo argomento è all'evidenza erroneo.

L'*actio negatoria* è azione a difesa della proprietà, che l'ordinamento riconosce al proprietario per evitare la stabilizzazione degli effetti che possono derivare dall'asservimento.

Perché il proprietario agisca in *negatoria* non è richiesto che vi sia esercizio attuale della servitù, essendo sufficiente che vi siano opere preordinate a quell'esercizio, e così «la domanda di rimozione di una condotta idrica, che l'attore

assume essere stata abusivamente installata sul proprio fondo da parte del proprietario di un fondo vicino, anche se accompagnata da richieste risarcitorie, va qualificata *actio negatoria servitutis* condotta a tutela della libertà del fondo» (Cass. 15/06/1982, n. 3637).

Si comprende, perciò, che il mancato allacciamento alla condotta – neppure di tutti i proprietari dei fondi a monte, e comunque da epoca coincidente con l’inizio della causa – non può assumere rilevanza ai fini della verifica dei presupposti dell’*actio negatoria*.

4.2. Oscuro risulta poi il ragionamento che la sentenza impugnata ha svolto sul deflusso naturale delle acque meteoriche attraverso il fondo degli odierni ricorrenti, a partire dal rilievo che alcuni dei fondi a monte «sono (o erano)» allacciati alla “nuova condotta”, mentre non lo erano altri.

5. In conclusione, nessuno degli argomenti utilizzati vale a chiarire le ragioni per cui il posizionamento della nuova condotta non avrebbe realizzato un asservimento di fatto, né perché la condotta, se anche non utilizzata attualmente, debba rimanere collocata sul fondo degli odierni ricorrenti.

6. Le considerazioni fin qui svolte valgono anche a ritenere infondato il primo motivo di ricorso.

6.1 Il rigetto dell’*actio negatoria* comporta il rigetto della domanda di riduzione in pristino, che non è una domanda diversa, ma è “la domanda” con la quale il proprietario agisce a tutela della libertà del suo fondo.

Non sussiste pertanto la denunciata omissione di pronuncia.

7. All’accoglimento dei motivi secondo e terzo segue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale procederà ad un nuovo esame

della domanda, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata relativamente ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Trieste, ^mdiversa ^{compos}sezione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 13 gennaio 2021.

Il Presidente



CORTE DI CASSAZIONE
Sezione II Civile
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale